



REGOLAMENTO
RECANTE LA DISCIPLINA DELLA PROCEDURA COMPARATIVA
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PRESSO L'ENPALS
A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6-bis,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165.

Indice

Art. 1	Finalità ed ambito di applicazione	<i>Pag.</i>	2
Art. 2	Definizione dei fabbisogni	<i>Pag.</i>	2
Art. 3	Individuazione delle professionalità	<i>Pag.</i>	2
Art. 4	Procedura comparativa	<i>Pag.</i>	3
Art. 5	Esclusioni	<i>Pag.</i>	4
Art. 6	Durata del contratto e determinazione del compenso	<i>Pag.</i>	4
Art. 7	Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico	<i>Pag.</i>	4
Art. 8	Efficacia e pubblicità	<i>Pag.</i>	5

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità agli indirizzi e criteri dettati dalla Circolare n. 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, le procedure comparative adottate dall'ENPALS per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di nuovo sostituito dall'art. 46, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del Codice Civile.

Art. 2

Definizione dei fabbisogni

1. L'ENPALS definisce il proprio fabbisogno di collaborazioni esterne in relazione:
 - a) all'accertamento della necessità di realizzare attività connesse ad obiettivi e progetti specifici e determinati, in coerenza con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
 - b) alla verifica dell'impossibilità oggettiva di corrispondere a tale esigenza con risorse di personale in servizio presso l'Ente medesimo.

Art. 3

Individuazione delle professionalità

1. A seguito della definizione dei fabbisogni, l'ENPALS predispone un apposito Avviso per la partecipazione alla selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione, pubblicato sul proprio sito *web* e nel quale sono evidenziati una serie di elementi, tra i quali:
 - a) la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso della collaborazione;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) la struttura di riferimento ed il responsabile del procedimento;
 - d) la formulazione *on line* della domanda di partecipazione alla selezione ed il termine di presentazione della stessa (comunque, non inferiore e sette giorni);
 - e) i criteri attraverso i quali avverrà la comparazione ed il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura.

2. In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico, occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato, né in Italia né all'estero, condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali né in Italia né all'estero;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

3. Ai sensi dell'art. 46 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, si prescinde dal requisito di cui alla lettera e) del comma precedente, per attività *"che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali"*.

Art. 4

Procedura comparativa

1. Ai fini della valutazione comparativa delle domande pervenute è istituita, di volta in volta, una Commissione di valutazione - nominata dal Direttore Generale - che procede, sulla base dei criteri previsti nell'Avviso, all'esame della documentazione pervenuta.

2. Ad ogni singolo *curriculum* viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

3. i singoli candidati potranno essere chiamati a sostenere un colloquio in relazione al contenuto ed alla finalità della collaborazione richiesta.

4. In esito all'esame comparativo svolto, la Commissione predispone una graduatoria di merito che viene approvata con atto del Direttore Generale e pubblicata sul sito *web* dell'Ente.

5. Una volta espletate le operazioni di cui al comma precedente, il candidato prescelto è invitato alla stipula del contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa.

**Art. 5
Esclusioni**

1. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi dell'Ente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**Art. 6
Durata del contratto e determinazione del compenso**

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. L'Ente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. Il compenso deve essere determinato in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

**Art. 7
Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il Direttore Generale verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Direttore Generale può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Direttore Generale può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Direttore Generale verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 8

Efficacia e pubblicità

1. L'efficacia del contratto di collaborazione è subordinata, ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.
2. La determinazione di attribuzione dell'incarico, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, viene trasmessa alla Corte dei Conti.